

Comunicato del Presidente del 30/11/2005

AG33-05

Oggetto: Polizza di responsabilità civile professionale del progettista; dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Riferimento normativo: art. 30, comma 5, Legge n. 109/94 e art 105, comma 4, DPR n. 554/99.

E' stato segnalato a questa Autorità che molte stazioni appaltanti richiedono in fase di gara la dichiarazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.P.R. 554/1999.

La suddetta disposizione prevede che: "Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario

Al riguardo, in merito al momento in cui detta dichiarazione debba essere presentata, la norma prevede inequivocabilmente che la dichiarazione in questione deve essere presentata dal progettista alla data dell'affidamento dell'incarico, che coincide con quella della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, le stazioni appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la suindicata disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento.

Si precisa altresì che la suddetta dichiarazione deve contenere specificatamente l'impegno alla stipula della polizza da parte della compagnia assicuratrice che, in tal modo, assume un vero e proprio obbligo giuridico al successivo rilascio della polizza stessa.

Roma, lì 30 novembre 2005

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante